

ACCORDO DI PARTNERSHIP

tra

il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Rettore pro tempore, Prof. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____ (nel seguito indicato come "Politecnico"),

e

la Società _____, C.F./P.I _____, con sede legale in _____, via _____, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____ domiciliato/a per la presente carica presso la sede della Società (nel seguito indicata come la "Società"),

Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti"

Premesse

- a. Il Politecnico è un'università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione; persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio;
- b. il Politecnico, quale *research university*, promuove la ricerca fondamentale e applicata e incentiva la generazione e lo sviluppo di processi fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, contribuendo alla creazione e al trasferimento della conoscenza;
- c. gli obiettivi sopra descritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca, della formazione, del trasferimento tecnologico e della diffusione della conoscenza negli ambiti di eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale, ma anche nazionale e internazionale;
- d. il Politecnico intende, quindi, potenziare la collaborazione con i soggetti privati a livello locale, nazionale e internazionale nell'ottica di favorire lo sviluppo di progetti in partnership di interesse comune;
- e. la Società _____ (*Inserire un riferimento alla mission della Società*);
- f. (*Formulazione opzionale da inserire se è già stata instaurata una collaborazione*) la Società ha già collaborato con il Politecnico in iniziative molteplici, quali attività di studi e ricerca, attività formative, tirocini, ecc. _____;
- g. (*Formulazione da adattare, se presente il punto precedente*) la Società e il Politecnico intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta attivando (*in alternativa, qualora si tratti della prima collaborazione: la Società e il Politecnico intendono attivare*) una collaborazione strategica a lungo termine su progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori _____;

- h. la Società può, inoltre, contribuire all'attività formativa del Politecnico tramite l'offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi, stage, challenge, ecc., nonché supportando progetti di master e dottorato dell'Ateneo.

Tutto ciò premesso, che costituisce Parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Definizioni

- ¹ Ai fini del presente Accordo le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
- a. **“Contratto Attuativo”**: indica le diverse forme di accordo, previste dal Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto di terzi del Politecnico (di seguito per brevità “Regolamento”), che vengono utilizzate al fine di dare attuazione alle attività e agli accordi oggetto della partnership.
 - b. **“Attività commissionata”**: indica la prestazione, ossia l'attività svolta dal personale afferente al Politecnico, avvalendosi di attrezzature, strutture e risorse, amministrare dall'Ateneo nell'ambito di commesse provenienti dalla Società e definite dai contratti stipulati in esecuzione del presente Accordo e in osservanza del Regolamento.
 - c. **“Attività di tipo collaborativo”**: indica l'attività condotta in attuazione del presente Accordo nell'ambito di nuove aree di ricerca innovativa e sperimentale svolta in collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di un obiettivo comune, con l'impiego di risorse messe a disposizione da entrambe le Parti.
 - d. **“Background”**: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente Accordo.
 - e. **“Sideground”**: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo, ma non in esecuzione di esso.
 - f. **“Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale”**: indica tutti i diritti disciplinati dal D. Lgs. n. 30, del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni (Codice di Proprietà Industriale, o per brevità C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, a disegni e modelli, alle invenzioni, ivi incluse quelle biotecnologiche, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), ai segreti commerciali, alle nuove varietà vegetali (Diritti di Proprietà Industriale), nonché tutti i diritti disciplinati dalla L. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro

ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale (Diritti di Proprietà Intellettuale)¹.

- g. “**Risultato**”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà il presente Accordo e in ragione di esse.

Articolo 2 – Finalità dell’Accordo

- ¹. La Società e il Politecnico, con il presente Accordo, intendono definire i contenuti di una partnership finalizzata alla realizzazione di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, nonché di attività di didattica e formazione nell’ambito dei settori scientifici di interesse congiunto individuati nell’Allegato 1 al presente Accordo.
- ². La Società e il Politecnico, inoltre, riconoscendo l’importanza strategica dell’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale, anche attraverso la partecipazione congiunta a progetti internazionali ed europei. Potranno altresì trovare attuazione forme di collaborazione aventi ad oggetto iniziative volte a creare sinergia tra il network italiano ed internazionale della Società e del Politecnico, anche tramite l’organizzazione di eventi/momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali, al fine di promuovere la cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale.

Articolo 3 – Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione oggetto dell’Accordo

- ¹. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Politecnico e la Società si impegnano a realizzare attività di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree concordemente individuate e indicate nel suddetto Allegato 1. Rimane inteso che, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, le Parti potranno aggiornare di comune intesa tale allegato, modificandolo e/o integrandolo con l’indicazione di ulteriori tematiche di ricerca di interesse congiunto.
- ². Le specifiche attività saranno di volta in volta definite mediante la sottoscrizione di appositi Contratti Attuativi stipulati fra il Politecnico e la Società sulla base del format previsto nell’Allegato 2 all’Accordo. In tali Contratti Attuativi saranno definiti in modo puntuale l’oggetto della prestazione ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l’ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi/finanziamenti, nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola attività e necessari per una corretta esecuzione delle stesse; tali Contratti Attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli artt. 9 e 10.
- ³. La partnership per le attività di cui al presente articolo potrà inoltre concretizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche attraverso le seguenti forme:

¹ Con particolare riferimento ai Diritti di Proprietà Intellettuale, è necessario che i soggetti/persone fisiche coinvolti nelle attività per conto del Politecnico di Torino firmino preventivamente un atto di impegno alla cessione degli stessi.

- a. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi della Commissione europea;
- b. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui il Politecnico e la Società partecipano;
- c. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- d. promozione della cultura del management dell'innovazione e di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio, anche tramite l'organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali, nazionali e internazionali;
- e. supporto ad iniziative di ricerca e innovazione finanziate dal Politecnico, anche tramite l'erogazione di sponsorizzazioni da parte della Società.

Le specifiche attività saranno di volta in volta regolate da appositi contratti/accordi tra le Parti, stipulati nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna del Politecnico di Torino.

Articolo 4 – Attività didattica, alta formazione e formazione permanente oggetto dell'Accordo

1. La Società si impegna ad offrire il proprio supporto per le seguenti attività del Politecnico di Torino:
 - a. svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
 - b. organizzazione di visite e stage indirizzati agli studenti;
 - c. organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze e interventi su argomenti *ad hoc* da parte sia di docenti del Politecnico sia di manager della Società;
 - d. consentire al personale del Politecnico di accedere alle proprie biblioteche e di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 6.
2. La Società è inoltre disponibile a:
 - a. finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca, mettendo altresì a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 6;
 - b. finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca;
 - c. collaborare congiuntamente alla progettazione di Master universitari e/o di corsi integrativi per neolaureati;
 - d. preparare e svolgere seminari su tematiche di avanguardia di volta in volta definite congiuntamente tra le Parti;
 - e. supportare iniziative di didattica o formazione del Politecnico, anche tramite l'erogazione di sponsorizzazioni;
 - f. supportare lo svolgimento delle attività di didattica innovativa del Politecnico di Torino aventi ad oggetto specifiche Challenge, svolte prevalentemente presso il laboratorio CLIK – Connection Lab and Innovation Kitchen, nell'ambito dell'iniziativa del Politecnico di Torino denominata "Challenge@Polito" ("Challenge").

3. Le specifiche attività saranno di volta in volta regolate da appositi contratti/accordi tra le Parti, stipulati nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna del Politecnico di Torino.

Articolo 5 – Comitato Guida

1. Con il presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo, composto, per il Politecnico, dal Vice Rettore per l'Innovazione Scientifico Tecnologica protempore, dal Vice Rettore per Vicerettore per lo Sviluppo del modello e delle infrastrutture di ricerca protempore e dal Prof. _____, referente scientifico del presente Accordo, mentre per la Società da _____. Il Comitato Guida avrà il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.
2. Qualora lo ritengano necessario, le Parti potranno costituire appositi comitati tecnico scientifici in relazione a determinati settori di ricerca oggetto dei futuri Contratti Attuativi.
3. Salvo diversi accordi successivi, ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Qualora sia necessario, la Società consentirà al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento delle attività l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, della propria regolamentazione interna ed in conformità alla normativa in materia di protezione, salute e sicurezza applicabile.

(Eventualmente può inserirsi, in aggiunta, quanto segue)

Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Politecnico potrà consentire al personale della Società l'accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, della propria regolamentazione interna ed in conformità alla normativa in materia di protezione, salute e sicurezza applicabile.

Articolo 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro delle Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria adeguata in

relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti e a provvedere al rispetto degli obblighi di addestramento sul corretto utilizzo delle attrezzature e sulle procedure di lavoro e di gestione emergenza.

4. Sarà impegno della Parte ospitante fornire al personale della Parte ospitata le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell'Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività, tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito della Parte ospitante aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole alla Parte ospitata.
5. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui all'Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori.
7. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà attestare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare le misure di prevenzione e protezione previste.
8. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
 - Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail servizio.prevenzione@polito.it
 - Società - Servizio prevenzione e protezione,

Articolo 8 – Titorarietà dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività Commissionate

1. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi, e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
2. I Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, realizzati dall'inventore nell'ambito dell'attività di ricerca commissionata oggetto del presente Accordo, spetteranno congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto, una volta conseguiti i Risultati o nel corso dell'attività, la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva,

fermo restando in ogni caso il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della normativa vigente.

3. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità o l'eventuale concessione dell'uso o cessione della quota di titolarità all'altra Parte. Resta inteso che il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità istituzionali di didattica e di ricerca.

(in subordine, qualora la controparte non accetti la precedente formulazione, sostituire il comma 3 come segue)

Eventuali domande di privativa saranno depositate in contitolarità tra le Parti, a cura e spese della Società. Ciascuna Parte fornirà il supporto necessario per la redazione della domanda di privativa e i nominativi dei propri inventori, impegnandosi a sottoscrivere o a far sottoscrivere a questi ultimi ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali.

Depositata la domanda di brevetto, la Società ne darà tempestiva comunicazione scritta al Politecnico. Entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il Politecnico si impegna a cedere a prezzo di mercato la propria quota di titolarità, mediante la sottoscrizione di apposito atto di cessione². Le Parti concordano sin d'ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, saranno ad esclusivo carico della Società.

La Società si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, la trascrizione dell'atto di cessione della quota di titolarità del Politecnico solo dopo la pubblicazione del brevetto.

Fino al momento della cessione del titolo, alla Società sarà garantito l'esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

4. Qualora la Società non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati. In tal caso, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere dalla Società la cessione a titolo gratuito della sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. Il Politecnico potrà successivamente valutare in piena autonomia l'opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.
5. Resta inteso tra le Parti che quanto disciplinato al presente articolo varrà anche per i Contratti Attuativi.

² Nel caso in cui si voglia già determinare un corrispettivo per la cessione della quota del Politecnico, aggiungere la seguente frase: "In particolare, a fronte della cessione della quota di titolarità del Politecnico, la Società si impegna a corrispondere all'Ateneo un importo pari ad € 10.000,00 + IVA per ciascuna domanda di privativa sino ad un massimo delle prime due domande relative ad ogni singolo contratto stipulato nell'ambito del presente Accordo. Fino al momento della cessione del titolo, alla Società sarà garantito l'esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

Articolo 9 – Titolarietà dei diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività di Tipo Collaborativo

1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale derivanti dalle Attività di Tipo Collaborativo condotte in attuazione del presente Accordo sarà disciplinata come segue, a seconda che:
 - a) i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti
 - b) i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti.

a): Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti.

2. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati spetterà alla Parte che li ha conseguiti, la quale avrà il diritto di procedere in piena autonomia al deposito della domanda di privativa sui Risultati sostenendo le relative spese.

b): Risultati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti.

3. In caso di Risultati conseguiti congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, i Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati realizzati dall'inventore in esecuzione delle attività di tipo collaborativo, in cui si concretizzerà il presente Accordo, spetteranno congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto una volta conseguiti i risultati o nel corso delle attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.
4. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla revettazione/registrazione dei Risultati stessi.
5. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità o l'eventuale concessione dell'uso o cessione della quota di titolarità all'altra Parte. Resta inteso che il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

(in subordine, qualora lo richieda la Società, sostituire il comma 5 come segue)

Eventuali domande di privativa saranno depositate in contitolarità tra le Parti, a cura e spese della Società. Ciascuna Parte fornirà il supporto necessario per la redazione della domanda di privativa e i nominativi dei propri inventori, impegnandosi a sottoscrivere o a far sottoscrivere a questi ultimi ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali.

Depositata la domanda di brevetto, la Società ne darà tempestiva comunicazione scritta al Politecnico. Entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il Politecnico si impegna a cedere a prezzo di

mercato la propria quota di titolarità, mediante la sottoscrizione di apposito atto di cessione³. Le Parti concordano sin d'ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, saranno ad esclusivo carico della Società.

La Società si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, la trascrizione dell'atto di cessione della quota di titolarità del Politecnico solo dopo la pubblicazione del brevetto.

Fino al momento della cessione del titolo, alla Società sarà garantito l'esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 3. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

6. Qualora la Società non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta al Politecnico nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati. In tal caso, il Politecnico avrà la facoltà di ottenere dalla Società la cessione a titolo gratuito della sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. Il Politecnico potrà successivamente valutare in piena autonomia l'opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.
7. In ogni caso, qualora le attività svolte in esecuzione del presente Accordo rientrino nell'ambito di progetti ammessi a finanziamenti regionali, nazionali o sovranazionali, la disciplina in tema di allocazione e gestione dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, se diversa, prevarrà su quella contenuta nel presente Accordo.
8. Resta inteso tra le Parti che quanto disciplinato al presente articolo varrà anche per i Contratti Attuativi.

Articolo 10 – Disciplina del Background e del Sideground

1. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti convengono che nulla di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione agli stessi.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, e nel rispetto del successivo art. 13, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e per l'esecuzione delle attività in esso previste. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
3. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

³ Nel caso in cui si voglia già determinare un corrispettivo per la cessione della quota del Politecnico, aggiungere la seguente frase: "In particolare, a fronte della cessione della quota di titolarità del Politecnico, la Società si impegna a corrispondere all'Ateneo un importo pari ad € 15.000,00 + IVA per ciascuna domanda di privativa sino ad un massimo delle prime due domande relative ad ogni singolo contratto stipulato nell'ambito del presente Accordo. Fino al momento della cessione del titolo, alla Società sarà garantito l'esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 3. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.

Articolo 11 – Divulgazione e pubblicazione dei Risultati

1. Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare, previo assenso dell'altra Parte, i Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, anche non titolata, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13. A tal fine, la Parte interessata dovrà richiedere espressamente l'autorizzazione all'altra Parte, trasmettendo copia di quanto si intende pubblicare/divulgare. L'assenso si intenderà tacitamente concesso, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla divulgazione/pubblicazione.
2. Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, anche non titolata, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13.

Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti potranno utilizzare i rispettivi segni distintivi sui propri siti internet istituzionali esclusivamente per comunicare l'esistenza del presente Accordo e solo per la durata di vigenza dell'Accordo stesso.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il presente Accordo, così come i Contratti Attuativi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le Parti, non conferiscono alle Parti il diritto di utilizzare, alcun segno distintivo dell'altra Parte.
3. L'utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del medesimo, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
 - c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti,

elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

- e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
 - d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa riguardante la protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR")⁴.

⁴ Nel caso di soggetti extra EU (fuori ambito GDPR), sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Il Politecnico di Torino provvede al trattamento dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale di settore. Qualora sia necessario per l'esecuzione del presente Accordo il trasferimento di dati personali alla controparte, lo stesso potrà avvenire alle condizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR.

2. La Controparte si impegna a rispettare la normativa relativa al trattamento dei dati personali in vigore nel paese ove ha sede la stessa ed ove vengono svolte le prestazioni."

2. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Accordo e salvo che le specifiche attività che verranno definite dai Contratti Attuativi le configurino diversamente⁵, agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti i trattamenti da ciascuna operati.
3. Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:
 - per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore *pro tempore*. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; dpo@pec.polito.it (posta elettronica certificata).
 - per _____, Titolare del trattamento dei dati è _____. I dati di contatto del Titolare sono: _____. Il Responsabile della Protezione dei Dati del _____, è contattabile all'indirizzo: _____.
4. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa: scopo dell'Accordo e tematiche di ricerca, nominativo del committente, valore economico dell'Accordo.

Articolo 15 – Durata e rinnovo

1. Il presente Accordo ha durata di _____ anni, a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato alla scadenza mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo.
2. Qualora entro i primi due anni dalla stipula del presente Accordo le Parti non diano corso ad alcuna attività attraverso la stipula di Contratti Attuativi, l'Accordo di Partnership cesserà la sua efficacia e si intenderà pertanto consensualmente risolto, senza necessità di alcuna comunicazione tra le Parti.

Articolo 16– Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.
2. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, la Società è obbligata nei confronti del Politecnico per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative alle attività oggetto del presente Accordo, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Politecnico alla Società.
3. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;

⁵ Qualora vi sia una diversa qualificazione delle Parti (Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR o Contitolari del trattamento ex art. 26 GDPR), occorrerà disciplinare specificamente il rapporto all'interno del presente Accordo.

- b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto;
- c. Inadempimento della Società, con particolare riferimento agli impegni anche economici di cui all'Allegato 1;
- d. Impossibilità definitiva dell'obbligazione, anche dovuta a cause di forza maggiore.

La Parte interessata dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Resta inteso che, in caso di risoluzione per inadempimento della Società, quest'ultima sarà tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Politecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

Articolo 17 - Clausola di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà dare, con lettera raccomandata A/R, o PEC, all'altra Parte il verificarsi delle circostanze di forza maggiore. In tal caso l'Accordo potrà essere risolto ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 18 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali dell'integrità della ricerca, come definiti in particolare nel Regolamento di Ateneo per l'Integrità nella Ricerca (<https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>).
3. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo è definita amichevolmente tra le Parti.

4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dell'Accordo, è il foro di Torino.

Articolo 19 – Registrazione e spese

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5, primo comma D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.
4. L'onere dell'imposta graverà sulle Parti in pari quota. La società si impegna fin d'ora al rimborso dell'imposta di bollo per € _____ al Politecnico, mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT51N0200801160000002551101, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo avendo cura di riportare nella causale di versamento "Accordo di Partnership tra _____ e Politecnico di Torino".

Articolo 20 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno indirizzate o consegnate ai seguenti indirizzi:
 - Per il Politecnico di Torino
Indirizzo: Corso Duca degli Abruzzi n. 24 – 10129 Torino
Mail: contratti@polito.it; PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it
 - Per la Società:
Indirizzo: _____
Mail: _____; PEC: _____

Torino, _____

PER IL POLITECNICO DI TORINO
IL RETTORE

PER LA SOCIETÀ _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 8 (Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività Commissionate), 9 (Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati derivanti da Attività di Tipo Collaborativo), 10 (Disciplina del Background e del Sideground), 11 (Divulgazione e pubblicazione dei Risultati), 12 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 13 (Riservatezza), 15 (Durata e rinnovo), 16 (Recesso e risoluzione), 17 (Clausola di forza maggiore) e 18 (Legge applicabile e Controversie).

PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 1

TEMATICHE DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE CONGIUNTO DELLE PARTI

PREMESSA

Il presente allegato è suddiviso in un paragrafo A), in cui sono descritte le aree di ricerca su cui si potranno concordare i Progetti di Ricerca nel periodo di durata dell'Accordo, un paragrafo B) in cui sono indicate le ipotesi di programmi di ricerca già concordati tra le Parti e un paragrafo C) in cui è indicato il valore stimato dei finanziamenti destinati al Politecnico da parte della Società relativamente alle attività che quest'ultima intende affidare/finanziare al Politecnico per l'intero periodo di durata dell'Accordo, tramite la sottoscrizione di successivi Contratti Attuativi nelle forme e modalità previste dall'Accordo stesso, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affidamento di contratti di ricerca ed il finanziamento di Borse di Dottorato.

Le Parti potranno successivamente individuare congiuntamente ulteriori aree di ricerca, ridefinendo conseguentemente i valori economici per lo svolgimento delle attività di ricerca e consulenza affidate al Politecnico.

I Progetti di Ricerca potranno essere svolti da personale dipendente del Politecnico, o da collaboratori, assegnisti, dottorandi, borsisti e tesisti del Politecnico, oppure congiuntamente da questi e personale della Società, e potranno essere condotti utilizzando attrezzature sperimentali ed informatiche di uno od entrambi i partner.

A) AREE DI RICERCA

1.
2.
3.
4.
5.

B) IPOTESI DI PROGRAMMI DI RICERCA (anni -)

1.

2.
3.
4.

C) TABELLA PREVISIONE FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATE DALLA SOCIETA'
AL POLITECNICO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELL'ACCORDO DI PARTNERSHIP

Attività	budget			
	anno 1	anno 2	anno 3	...
Progetti su tematiche di ricerca e sviluppo di interesse congiunto	€	€	€	€
Finanziamento/cofinanziamento borse dottorato	€	€	€	€
Assegni ricerca	€	€	€	€
Servizi di Placement	€	€	€	€
Formazione del personale aziendale	€	€	€	€
Challenge by Firms	€	€	€	€
Attività di Open Innovation (tecnologie da portafoglio brevettuale, spin-off)	€	€	€	€
Sponsorizzazione Team Studenteschi	€	€	€	€
Attività di comunicazione/eventi	€	€	€	€
Altro (definire...)	€	€	€	€
Richiesta Spazi (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	..
Totale	€	€	€	€

Gli importi complessivi di cui alla presente tabella rappresentano l'impegno da parte della Società ad erogare a favore del Politecnico le risorse economiche indicate, previa la sottoscrizione di successivi Contratti Attuativi. Le Parti riconoscono altresì che eventuali scostamenti negli importi previsti annualmente potranno essere concordati nel rispetto dell'impegno complessivo pluriennale.

ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO ATTUATIVO

(utilizzabile per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo ed innovazione)

CONTRATTO DI RICERCA⁶

Tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento _____ (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore pro tempore Prof. _____ (oppure, per i contratti dell’Amministrazione: “rappresentato da _____”), nato a _____ il _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. _____ a seguito di approvazione da parte di _____, nella seduta del _____

e

la società _____, C.F./P.I _____, con sede legale in _____, via _____, (di seguito, per brevità, “Committente”), rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società

Il Politecnico e la Società saranno anche congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente la “Parte”

Premesse

- Le Parti hanno sottoscritto in data _____ un Accordo di Partnership avente ad oggetto la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nell’area _____;
- Le Parti intendono dare attuazione alla collaborazione di cui alla premessa precedente, tramite la sottoscrizione del presente contratto di ricerca, ai sensi dell’articolo ___ dell’Accordo di Partnership.

⁶ Si allega, come schema di contratto attuativo, il fac simile del contratto di ricerca, in quanto attività principale prevista dall’Accordo di Partnership. Le Parti potranno comunque svolgere, in attuazione dell’Accordo stesso, anche attività diverse dalla ricerca (come, ad esempio, attività di consulenza). In tal caso lo schema di contratto attuativo dovrà essere adattato in modo coerente.

**Con la presente scrittura privata le Parti, come sopra indicate,
convengono e stipulano quanto segue**

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Committente affida al Dipartimento _____ del Politecnico di Torino, che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a _____.
2. Le prestazioni relative all'esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell'allegato tecnico al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso (Allegato A).

Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale

1. Il Contraente svolgerà l'attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof. _____, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente, e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente Contratto. L'eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico da parte del Contraente deve essere tempestivamente comunicata al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica il Sig. _____ quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere tempestivamente comunicata al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai Responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
 - per il Committente _____; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
 - per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento _____. [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

Articolo 3 – Corrispettivo economico

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art. 1, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento _____, un corrispettivo economico pari a € _____ oltre I.V.A.
2. Il pagamento dell'ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda _____), dal (*inserire acronimo dipartimento*) nei seguenti termini:

- Prima rata per € _____ oltre I.V.A. entro ____ giorni dalla firma del contratto;
- Seconda rata per € _____ oltre I.V.A. entro ____ giorni da _____;
- _____

Articolo 4 – Variazione del programma di ricerca

1. Qualora durante l'esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica dovrà essere concordata fra le Parti mediante scambio di corrispondenza, ai recapiti indicati al precedente art. 2.

Articolo 5 – Collaborazioni esterne

1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno al Politecnico, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale caso parte della somma prevista all'art. 3 potrà essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto.

Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.
2. Qualora sia necessario, la Società consentirà al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento delle attività l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, della propria regolamentazione interna ed in conformità alla normativa in materia di protezione, salute e sicurezza applicabile.

(Eventualmente può inserirsi, in aggiunta, quanto segue)

Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Politecnico potrà consentire al personale della Società l'accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, della propria regolamentazione interna ed in conformità alla normativa in materia di protezione, salute e sicurezza applicabile.

2. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
3. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.

4. L'utilizzo delle attrezzature di ciascuna Parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

9. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
10. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti ed a provvedere rispetto agli obblighi di addestramento sul corretto utilizzo delle attrezzature e sulle procedure di lavoro e di gestione emergenza.
12. Sarà impegno della Parte ospitante fornire al personale della Parte ospitata le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell'Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniquale volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito della Parte ospitante aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole alla Parte ospitata.
13. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
14. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui all'Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori.
15. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà attestare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare le misure di prevenzione e protezione previste.
16. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il

coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:

- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail servizio.prevenzione@polito.it
- Società - Servizio prevenzione e protezione,

Articolo 8 - Titorità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale

- ¹ La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale è normata ai sensi degli articoli 8 e 9 dell'Accordo di Partnership.

Articolo 9 – Disciplina del Background e del Sideground

- ¹ La disciplina del Background e del Sideground è normata ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo di Partnership.

Articolo 10 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati

- ¹ La divulgazione e pubblicazione dei Risultati è normata ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo di Partnership.

Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

- ¹ L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti è normato ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di Partnership.

Articolo 12 – Riservatezza

- ¹ La Riservatezza delle informazioni è normata ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo di Partnership.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

- ¹ Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa riguardante la protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR")⁷.

⁷ Nel caso di soggetti extra EU (fuori ambito GDPR), sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Il Politecnico di Torino provvede al trattamento dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale di settore. Qualora sia necessario per l'esecuzione del presente atto il trasferimento di dati personali alla controparte, lo stesso potrà avvenire alle condizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR.

2. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Contratto, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti i trattamenti da ciascuna operati⁸⁻⁹.
3. Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:
- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore *pro tempore*. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; dpo@pec.polito.it (posta elettronica certificata).
 - per _____, Titolare del trattamento dei dati è _____. I dati di contatto del Titolare sono: _____. Il Responsabile della Protezione dei Dati del _____, è contattabile all'indirizzo: _____.
4. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

Articolo 14 – Durata e proroga

2. La Controparte si impegna a rispettare la normativa relativa al trattamento dei dati personali in vigore nel paese ove ha sede la stessa ed ove vengono svolte le prestazioni.”.

⁸ Nel caso in cui la Controparte tratti i dati personali per conto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, occorre procedere a nominarla, con separato atto*, quale Responsabile del trattamento e, pertanto, sostituire il *comma 2* con il seguente:

“2. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, la Controparte tratterà i dati personali per conto del Politecnico di Torino [n.d.r. in caso inverso, ossia quando è il Politecnico a trattare i dati per conto della Controparte, modificare l'inciso], pertanto, sarà nominata, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto allegato che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, quale Responsabile del trattamento.”.

Nel caso, residuale, di nomina corrispettiva, ossia qualora ciascuna Parte tratti i dati per conto della Controparte, aggiungere il seguente paragrafo al precedente: “Analogamente la Controparte nomina il Politecnico di Torino quale Responsabile del trattamento per i trattamenti effettuati da quest'ultimo per conto della Stessa”.

⁹ Nel caso in cui le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento e, quindi, si qualificano quali Contitolari del trattamento, occorre sottoscrivere uno specifico Accordo di Contitolarità*, ai sensi dell'art. 26 del GDPR e, pertanto, sostituire il *comma 2* con il seguente:

“2. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, al fine di determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, sottoscrivono, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, l'allegato Accordo di contitolarità che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto.”

*le bozze di “Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR” e “Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR” sono disponibili nell'area intranet “Documentazione privacy > Schemi contrattuali”.

1. Il presente Contratto ha durata di _____ anni/mesi a partire dalla data di stipula e potrà essere prorogato prima della scadenza, tramite scambio di lettere tra le Parti, per concludere le attività ancora in corso.

Articolo 15 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.
2. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
3. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. Nel caso in cui il Committente torni ad adempiere alle proprie obbligazioni previste all'art. 3, i termini relativi all'esecuzione dell'attività di ricerca di cui al presente contratto si intenderanno automaticamente prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione. Qualora, invece, il Committente persista nella sua inadempienza, il Contraente potrà risolvere il Contratto, così come previsto dal successivo comma.
4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
 - c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente;
 - d. Impossibilità definitiva dell'obbligazione, anche dovuta a cause di forza maggiore.

La Parte interessata dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Resta inteso che, in caso di risoluzione per inadempimento della Società, quest'ultima sarà tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Politecnico, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

Articolo 16 - Clausola di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.

2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà dare, con lettera raccomandata A/R, o PEC, all'altra Parte il verificarsi delle circostanze di forza maggiore. In tal caso il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 17 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.
2. Le Parti si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali dell'integrità della ricerca, come definiti in particolare nel Regolamento di Ateneo per l'Integrità nella Ricerca all'art. 2, comma 2, lettera l): *“Ripudiamo ogni forma di discriminazione che porti all'esclusione di qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni attività di ricerca e si impegnano a mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatori e studenti di tutto il mondo”*.
3. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le Parti.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il **foro di Torino**.

Articolo 18 – Registrazione e spese

1. Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

3. L'imposta di bollo del presente Contratto verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.

4. Le spese di bollo inerenti al presente Contratto sono a carico di _____¹⁰

Torino, _____

PER IL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(_____)

(_____)

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli, 3 (Corrispettivo economico), 8 (Titolarietà dei Diritti di Proprietà Industriale ed intellettuale), 9 (Disciplina del Background e del Sideground), 10 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 12 (Riservatezza), 14 (Durata e proroga), 15 (Recesso e risoluzione), 16 (Clausola di forza maggiore) e 17 (Legge applicabile e Controversie).

PER IL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(_____)

(_____)

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

¹⁰ Se l'imposta di bollo è posta interamente a carico della Società o in pari quota tra il Politecnico e la Società, aggiungere la seguente frase: "La società si impegna fin d'ora al rimborso dell'imposta di bollo per € _____ al Politecnico (inserire acronimo dipartimento), mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate _____ (inserire iban dipartimento/amministrazione centrale), entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto avendo cura di riportare nella causale di versamento "Contratto di ricerca tra _____ e il Politecnico di Torino (inserire acronimo dipartimento)".

(_____)